



# Disegno di legge di bilancio 2025 - A.C. 2112-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi

## I principali interventi (2025)\*

### MANOVRA DI SEZIONE I

**-14.473 mln**

■ **5.489 mln**

Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'**occupazione in aree svantaggiate** (Decontribuzione Sud)

■ **2.640 mln**

**Riduzione spesa Ministeri**

■ **2.542 mld**

Revisione della disciplina sulla **deduzione** delle quote delle **svalutazioni** e **perdite su crediti** – cd. trasformazione delle attività per imposte anticipate (**DTA**)

■ **1.233 mld**

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dalle autonomie speciali **connesse all'emergenza COVID-19**

■ **970 mln**

Modifica del regime di versamento dell'imposta di bollo sui **prodotti assicurativi del ramo III e V**

■ **393 mln**

Rimodulazione al 75% per il 2025 del **coefficiente di sostituzione del personale del pubblico** impiego cessato

■ Maggiori entrate / minori spese

■ Maggiori spese / minori entrate

■ **12.853 mln**

**Cuneo fiscale** - bonus per i **lavoratori dipendenti** fino a **20 mila euro** e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzera a **40 mila euro**

■ **4.803 mln**

Proroga revisione **aliquote IRPEF** e riordino detrazioni

■ **2.450 mln**

Istituzione di un fondo destinato a finanziare **politiche per il Mezzogiorno**, su cui confluiscono risorse derivanti dall'azzeramento di **Decontribuzione Sud**

■ **1.600 mln**

Credito di imposta ZES e **bonus ZES Mezzogiorno**

■ **1.302 mln**

Incremento del livello di finanziamento del **Fondo sanitario nazionale**

■ **1.243 mln**

Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del **CCNL del personale statale** per il triennio 2025-2027

### MANOVRA DI SEZIONE II

**+4.707 mln**

■ **5.601 mln**

Definanziamento del Fondo per la **delega fiscale** e del Fondo per l'**abbattimento della pressione fiscale**

■ **550 mln**

Definanziamento del fondo per la **transizione verde**, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti

■ **2.422 mln**

Interventi in materia di **difesa nazionale**

■ **1.270 mln**

Rifinanziamento delle **missioni internazionali**

■ **450 mln**

Rifinanziamento del fondo per le **emergenze nazionali**

■ **290 mln**

**Manutenzione ordinaria Rete Ferroviaria Italiana**

■ **100 mln**

Rifinanziamento del fondo speciale per l'**occupazione** e la **formazione**

\*Concorrono alla manovra anche gli effetti della **retroazione**. Il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un miglioramento del PIL programmatico (consumi e investimenti), causando un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni); tali effetti sommati costituiscono la cosiddetta retroazione. La manovra (**Sezione I + Sezione II**) determina l'aumento del saldo netto da finanziare pari a **-9.766 milioni** rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il Governo considera anche effetti positivi stimati di **+1.619 milioni** (effetti di **retroazione**); pertanto, l'**aumento complessivo** del saldo netto da finanziare del DDL di bilancio è pari a **-8.204 milioni** (inclusando la retroazione).

Avvertenza: si segnala che i dati sono risultanti da operazioni di arrotondamento numerico.

## Introduzione

Il **disegno di legge di bilancio 2025** presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 ([A.C. 2112-bis](#)) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della **governance** economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova **governance** economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR (*per approfondimenti si rimanda al [Tema](#) ed all'[infografica](#) predisposte dal Servizio studi*).

Il DDL di bilancio 2025 e la riforma della governance economica europea

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano è stato successivamente approvato tramite [raccomandazione](#) dal Consiglio dell'UE (*per un approfondimento sull'esame parlamentare si rimanda al [Tema provvedimento](#) contenente la documentazione predisposta dal Servizio studi*).

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all'1,3% nel 2025, all'1,6% nel 2026, all'1,9% nel 2027 all'1,7% nel 2028 e all'1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del tasso di crescita stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della [legge "rinforzata" n. 243 del 2012](#) e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali in linea con la riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la **prima sezione** del **disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

## I dati chiave dell'economia

Le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un **contesto economico** che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche [Piano strutturale di bilancio di medio termine \(PSB\) – Italia 2025-2029](#):

- **Prodotto Interno Lordo (PIL):** Il Governo stima che il **PIL reale programmatico** crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,2% nel 2025, dell'1,1% nel 2026, dello 0,8% nel 2027, dello 0,8% nel 2028, e dello 0,6% nel 2029. Tali tassi di crescita sono correlati prevalentemente all'andamento positivo della domanda interna finale, mentre si stima un effetto minimo riconducibile alle esportazioni nette nel periodo 2025-2029 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).
- **Debito e indebitamento:** secondo le stime del Governo il **rapporto debito pubblico/PIL** sarà pari al 135,8% nel 2024, al 136,9% nel 2025, al 137,8% nel 2026,

al 137,5% nel 2027, al 136,4% nel 2028, al 134,9% nel 2029. L'**indebitamento netto (deficit) della PA** - che comprende l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'ISTAT ([GU Serie Generale n. 229](#) del 30/09/2024) – dovrebbe attestarsi al 3,3% del PIL nel 2025, al 2,8% del PIL nel 2026, al 2,6% del PIL nel 2027, al 2,3% del PIL nel 2028, all'1,8% del PIL nel 2029. Il Governo prevede dunque un *deficit* sino al 2029, sebbene il saldo primario sia previsto tornare in positivo dal 2024. (*Fonte per debito, indebitamento e saldo primario: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.4, p. 74*).

- **Inflazione:** le attuali stime dell'andamento dell'inflazione prevedono una crescita dell'indice dei **prezzi al consumo** armonizzato a livello europeo (calcolata come IPCA), rispetto all'anno precedente, del 2,0% nel 2025, dell'1,8% nel 2026, dell'1,8% nel 2027, dell'1,9% del 2028 e del 2,0% nel 2029. (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).
- **Occupazione:** Il Governo stima che l'**occupazione nazionale** crescerà, rispetto all'anno precedente, dell'1,0% nel 2025, dello 0,9% nel 2026, dello 0,9% nel 2027, dello 0,7% nel 2028 e dello 0,7% nel 2029 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*). L'occupazione nazionale così calcolata nel 2023 era pari a 26 milioni 30mila unità, mentre l'[ISTAT](#) riporta, con criteri di misura differenti, il numero di occupati come pari a 22 milioni 835mila unità sempre nel 2023 (classi età 15-64 anni) e a 23 milioni 580 mila (classi età 15-89 anni).

Si ricorda che queste stime fanno riferimento all'occupazione nazionale, che comprende tutte le persone tra i 15 e gli 89 anni (altri indicatori fanno riferimento agli occupati nella fascia 15-64 anni) che abbiano svolto almeno un'ora di lavoro ai fini di retribuzione o di profitto nella settimana di misurazione dei dati, anche qualora siano temporaneamente non al lavoro in quanto lavoratori stagionali (ma continuano a svolgere mansioni necessarie al proseguimento dell'attività) o siano temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi.

- **Disoccupazione.** Il Governo stima che il tasso di disoccupazione scenderà progressivamente dal **6,6% del totale della forza lavoro nel 2025** al 6,5% nel 2026, al 6,3% nel 2027, al 6,2% nel 2028, per risalire leggermente al 6,3% nel 2028 (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3, p. 46*).

Si rammenta che il tasso di disoccupazione definisce come disoccupati coloro che contemporaneamente (i) non hanno un lavoro; (ii) sono disponibili a lavorare; (iii) hanno cercato attivamente un impiego nelle quattro settimane precedenti alla rilevazione; conseguentemente, non considera i lavoratori "inattivi" o "scoraggiati" che, pur essendo privi di impiego e disponibili a lavorare, non hanno cercato impiego attivamente nelle ultime quattro settimane. Al contrario, il **tasso di mancata partecipazione al lavoro** considera sia i disoccupati che gli inattivi disponibili, e costituisce uno degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) disposti dal 2016 come strumento di programmazione economica, discusso nel [PSB](#) e nel [dossier](#) del Servizio studi.

- **Produttività.** Il Governo stima che il **contributo del fattore lavoro alla crescita del PIL potenziale** crescerà, rispetto all'anno precedente, dello **0,5% del PIL potenziale annuo nel 2025**, dello 0,4% nel 2026, dello 0,3% nel 2027, dello 0,2% nel 2028, e dello 0,1% nel 2029. (*Fonte: Piano strutturale di bilancio, Tavola II.2.3 p. 46*). La Commissione europea, nel Rapporto sull'invecchiamento 2024, esponendo le stime dalle previsioni di primavera 2023, aveva stimato un contributo decrescente e poi negativo del lavoro alla crescita potenziale del PIL stante l'alto tasso di occupazione raggiunto e le ipotesi di un alto tasso di disoccupazione strutturale in Italia. Per **approfondimenti** si veda il [PSB](#) e il [dossier](#) del Servizio studi.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma della *governance* economica europea si segnala anche l'andamento del tasso di crescita della **spesa primaria netta finanziata a livello nazionale (spesa netta)**. Secondo la programmazione della politica di bilancio del Governo la spesa netta, definita ai sensi dell'art. 2 del [Regolamento \(UE\) 1263/2024](#) come la spesa pubblica dell'anno di riferimento 2023 (1.144.843 milioni) al netto della spesa finanziata da trasferimento dell'UE (23.424 milioni nel 2023), del cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'UE (2.886 milioni nel 2023), della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione (-1.873 milioni nel 2023, negativa in quanto il tasso di disoccupazione attuale è considerato inferiore al tasso di

L'andamento  
della spesa  
netta

disoccupazione "naturale" e quindi la spesa per disoccupazione è stimata inferiore al "normale"), delle spese *una tantum* (2.124 milioni nel 2023), della spesa per interessi sul debito pubblico (77.987 milioni nel 2023) è **pari a 1.040.295 milioni nel 2023**. Nell'aggregato della spesa netta sono considerati invece gli effetti delle **misure discrezionali sul lato delle entrate** (pari a 8.264 milioni nel 2023). Il Governo, dunque, prevede che la **spesa netta cresca**, in termini di variazione percentuale annua, rispetto all'anno precedente, del -1,9% nel 2024, dell'1,3% nel 2025, dell'1,6% nel 2026, dell'1,9% nel 2027, dell'1,7% nel 2028, e dell'1,5% nel 2029. (Fonte: [Piano strutturale di bilancio \(PSB\)](#), Tavola II.2.4, p. 73).

## Il disegno di legge di bilancio per il 2025

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali saldi differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Il **livello massimo del saldo netto da finanziare** costituisce il **principale riferimento contabile per la programmazione economica** vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e, dunque, se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L'**articolo 1 comma** del disegno di legge di bilancio 2025 - secondo la numerazione prevista dall'atto C. 2112-*bis*-A - individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da finanziare** previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa **187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027**, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Secondo i dati riportati nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del **disegno di legge di bilancio 2025-2027**, la manovra della **prima sezione** implica per il 2025 **minori entrate** per circa **7 miliardi** e **maggiori spese** per circa **7,4 miliardi**, da cui deriva un effetto totale di circa **14,4 miliardi** per il prossimo anno. In relazione alla seconda sezione, essa implica un effetto complessivo in termini di **minori spese** per **4,7 miliardi di euro nel 2025**. Di conseguenza, l'**effetto complessivo della manovra**, derivante dalla prima e dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2025, è pari a **9,7 miliardi**.

L'effetto complessivo della manovra

Tuttavia, nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (Tomo I, pag. 351) il Governo stima che le misure espansive della manovra produrranno un miglioramento del PIL programmatico (consumi e investimenti) e causeranno un aumento delle entrate tributarie (1.314 milioni) e una diminuzione delle spese contributive (305 milioni). I citati effetti costituiscono i cosiddetti "**effetti di retroazione**" (**1.619 milioni**). Pertanto, l'**aumento complessivo** del saldo netto da finanziare della manovra è stimato in totale pari a **-8.204 milioni**.

Le aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in **34 missioni e 178 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale di ciascun programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare – in considerazione del livello del saldo netto da finanziare – possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

## La manovra della prima sezione

Per quanto attiene alle **maggiori entrate**, il Governo ha previsto **quattro principali misure**, stimandone i corrispondenti effetti finanziari come segue:

- la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate, cosiddette "**DTA**" (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026);
- la modifica della **disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita** (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027);
- la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027);
- **la lotta all'evasione fiscale**, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento).

*(si vedano le relative schede di lettura del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 14-20, 30, 74-80, 87-88).*

Per quanto attiene agli **interventi**, il Governo ha delineato **numerose misure** che possono essere riassunte per materia in relazione alla ripartizione dei titoli delle disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio:

[I principali interventi](#)

- la **riduzione della pressione fiscale** ed altre misure in materia di **sostegno ai redditi**, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (articolo 1, commi 2-101);
  - Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF che gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.
- **il sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (articolo 1, commi 102-120);
  - Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta "Dedicata a te", il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
- **interventi sui contratti dei dipendenti pubblici** in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (articolo 1, commi 121-160);
  - Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.
- **misure in materia di lavoro** (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), **previdenza sociale** (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), **famiglia** (sostegno della genitorialità "Bonus nuove nascite", disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi

parentali e di decontribuzione per le lavoratrici madri) e **formazione delle donne vittime di violenza** (articolo 1, commi 161-222);

- Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l'altro, un contributo *una tantum* di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".
- **interventi in materia di disabilità e non autosufficienza** (come quelli relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), **politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze** (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e **sport** (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale), di cui all'articolo 1, commi 223-272;
- disposizioni sulle **politiche della sanità** con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, l'aumento dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, l'innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, gli accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, le aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, le disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui all'articolo 1, commi 273-384);
- Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.
- misure in **materia di crescita, infrastrutture e investimenti** (interventi in materia di premi di produttività, *welfare* aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta "Nuova Sabatini", banda ultra larga, credito d'imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui all'articolo 1, commi 385-540;
- Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della "Nuova Sabatini".

- disposizioni in materia di **agricoltura** per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia di cui all'articolo 1, commi 541-564;
- interventi in **materia di istruzione, università, ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla "Carta del docente", sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui all'articolo 1, commi 565-624;
- **politiche per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri** con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifornimento del NATO *Innovation Fund*, di cui all'articolo 1, commi 625-633;
- misure in **materia di calamità naturali ed emergenze** (si segnala, in particolare l'istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui all'articolo 1, commi 634-709;
- Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.
- disposizioni concernenti i **rapporti finanziari con gli enti territoriali**, la disciplina dell'addizionale regionale e comunale, il finanziamento del trasporto pubblico locale, il Fondo di solidarietà comunale, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, il contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (articolo 1, commi 710-811);
- È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale, dei contributi per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e città metropolitane e del Fondo per il trasporto pubblico locale. A fronte, sono previsti definanziamenti di alcuni fondi per investimenti degli enti territoriali;

Concorrono al finanziamento delle misure sopra illustrate le disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di cui all'articolo 1, commi 812-874;

- Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 ([Tomo 1](#), pag. 10) – una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

Sono altresì presenti norme di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027 e fino al 2036, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (articolo 1, commi 875-908).

Riguardo agli effetti previsti sul saldo netto da finanziare delle singole misure citate, si rinvia alle note presenti nelle schede di lettura del dossier del Servizio studi evidenziate con una barra gialla. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

In estrema sintesi, le **principali voci di spesa** del bilancio dello Stato sono finalizzate come segue:

Principali voci di spesa

- politiche di **previdenza, assistenza** e ad **altre forme di sostegno**: stanziamenti per 208,9 miliardi (pari al 23,4 per cento degli stanziamenti totali del bilancio dello Stato, considerate al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire), finalizzati prevalentemente alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
- politiche relative alla **salute** e **all'istruzione**: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
- **affari economici**: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo dei contratti dei dipendenti dello Stato;
- **servizi istituzionali e generali**: 125,9 miliardi (14,1 per cento);
- **servizi pubblici generali**: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
- **spesa per interessi**: 106,3 miliardi (11,9 per cento);
- **spese degli Enti territoriali**: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
- **cultura, ambiente e qualità della vita**: circa 7 miliardi (0,8 per cento).

## La manovra della seconda sezione

La **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio espone il **bilancio a legislazione vigente** e le **variazioni** della legislazione vigente **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196 del 2009). La seconda sezione riporta quindi in termini contabili lo **stato di previsione dell'entrata** e gli **stati di previsione della spesa** relativi ai singoli Ministeri, pur svolgendo anche la funzione di rideterminazione degli stanziamenti e riprogrammazione delle risorse finanziarie. Da un'analisi della composizione e articolazione degli stati di previsione si può osservare quindi come la manovra sia attuata anche mediante **variazioni degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti** esposte nella seconda sezione. In particolare, le modifiche ai programmi di spesa della seconda sezione, prevalentemente relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti, possono determinare **effetti finanziari**.

La Sezione II del DDL di bilancio 2025

In linea con la normativa vigente (articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012), la seconda sezione del disegno di legge di bilancio ha un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Secondo i dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del **disegno di legge di bilancio 2025-2027 - come trasmesso dal Governo alla Camera** - la **manovra** della seconda sezione implica un effetto complessivo in termini di **minori spese** per **4,7 miliardi di euro nel 2025** (1,9 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027). Tali effetti derivano da: **rifinanziamenti (maggiori spese) di leggi di spesa pari a 4.891,4 milioni nel 2025** (4.854,9 milioni nel 2026 e 5.275,7 milioni nel 2027), **definanziamenti (minori spese) di leggi di spesa per 9.438,5 milioni per il 2025** (7.042,9 milioni per il 2026 e 6.279,5 milioni per il 2027) e **riprogrammazioni di autorizzazioni pluriennali di spesa** che determinano una riduzione pari a **159,9 milioni nel 2025** (un aumento di 206,4 milioni nel 2026 e una riduzione di -229,5 milioni nel 2027).

La Sezione II del disegno di legge di bilancio reca, oltre allo stato di previsione delle entrate, **quindici stati di previsione della spesa**.



Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi con riferimento alle disposizioni operanti per il 2025 e per gli anni successivi. Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti.

Nell'ambito dello **stato di previsione delle entrate** si osservano effetti finanziari positivi per il triennio 2025-2027, anche considerando gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica. Gli interventi espansivi disposti con la manovra, con riferimento in particolare alle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, si traducono – secondo le stime del Governo – in maggiori entrate come riflesso della crescita dei consumi interni e degli investimenti, per importi pari complessivamente a 1.314 milioni di euro per il 2025, 908 milioni di euro per il 2026 e 1.728 milioni di euro per il 2027.

## Le politiche nel settore fiscale

In materia di **riduzione della pressione fiscale**, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito - che non concorre alla formazione del reddito - e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico. In considerazione della riforma degli scaglioni dell'IRPEF, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni e dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote rispettivamente dell'addizionale regionale e della addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027 *(per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 2, 96 e 99)*.

Riduzione della  
pressione  
fiscale

In generale, tra le **misure in materia di entrate** si dispone il differimento, ai successivi periodi d'imposta, delle quote deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nei periodi 2025 e 2026 di taluni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari, viene ampliata la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (*Digital Service Tax*) e aumentata al 42 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività. Viene, altresì, introdotta a regime la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Sono rimodulati i termini di fruizione e delle aliquote di detrazione in materia edilizia e di efficientamento energetico, nonché i requisiti di accesso, in materia di superbonus, ai fini della fruizione della detrazione delle spese sostenute nell'anno 2025 e si riconosce la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2023 *(per maggiori informazioni si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 3-4-5-8)*.

In materia di **lotta all'evasione** sono introdotte delle disposizioni volte a contrastare l'evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico *(si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 9)*.

Relativamente alla disciplina delle **assicurazioni**, viene disposto che il versamento dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita sia dovuto annualmente anziché al momento del rimborso o del riscatto *(si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 11)*.

Tra le misure di **efficientamento della spesa** si prevede la deducibilità dei costi riferibili ai piani di *stock option* per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi

beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 114*).

Le misure in materia di **giochi** sono volte a razionalizzare le norme in materia di gioco pubblico a distanza e di Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 12, 13 e 14*).

La manovra include anche interventi per il sostegno **del potere d'acquisto delle famiglie**, con la proroga al 31 dicembre 2027 della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 17*).

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all'imposizione dei redditi sulle persone fisiche, **modifiche alla disciplina relativa ai limiti** alle detrazioni sopra descritta, **escludendo le somme investite nelle startup innovative e** quelle investite nelle **PMI innovative** dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata **integrata la detrazione per carichi di famiglia** anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite. Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione **per il mantenimento dei cani guida**.

E' stata inoltre **elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente** e assimilato percepita nell'anno precedente fino alla quale i soggetti percettori **possono avvalersi del regime forfetario**.

Sono infine aumentati i limiti di reddito e l'importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva dell'IRPEF sulle mance).

Con **riferimento alle entrate viene ridotto dal 65% al 54% il limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE** conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**.

Con **riferimento all'imposta sui servizi digitali viene reintrodotta**, rispetto al testo del disegno di legge di bilancio, **il solo limite minimo di 750 milioni di euro** per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un **acconto**, da versare **entro il 30 novembre** dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al **30 per cento** dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. **Viene elevata al 33 per cento** (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l'aliquota della imposta **sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività**, per le plusvalenze e gli altri proventi **realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026**. Viene, altresì, **eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro** attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività **posseduta al 1° gennaio 2025**, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore esistente in tale data**, purché

lo stesso sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **18 per cento**.

Viene inoltre chiarito l'ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e *stock option* ai dirigenti del settore finanziario.

**Si eleva dal 16% al 18%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la **rivalutazione delle partecipazioni** e dei terreni.

Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per le imprese viene prevista la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025**, per le società e gli enti commerciali o non residenti i crediti d'imposta che destinino a riserva una quota minima dell'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 **di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota** di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** di cui al credito d'imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il **limite di spesa** per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Viene altresì riproposto il regime fiscale temporaneo di "assegnazione agevolata" di **beni** (immobili o mobili registrati) **non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025** prevedendo il versamento in due rate di un'**imposta sostitutiva pari all'8 per cento** (ovvero pari al **10,5 per cento se la società non è operativa**) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.

Con riferimento **all'IVA si prevede l'imponibilità**, ai fini IVA, **delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro** e si assoggetta all'**aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica** effettuati dalle **guide alpine in attività autonoma**. Si estende il **meccanismo di reverse charge "interno"** (o inversione contabile) di cui all'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, **alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

Con riferimento alle **imposte ipotecarie** si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano).

In materia di **accise** si prevede **a decorrere dall'anno 2025**. l'applicazione a regime dell'aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri.

Per **quanto riguarda i giochi** viene ridefinita l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il **regime** fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Con riguardo alla **fiscalità locale** sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per **maggior gettito accertato e riscosso** con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo.

Viene infine circoscritta la possibilità di accesso al **Fondo di garanzia per la prima casa**.

## Le politiche in tema di sanità

Il disegno di legge di bilancio interviene anche in materia di **sanità**, prevedendo **incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard**, che sono stabiliti in 1.302 milioni di euro per l'anno 2025; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029 e 8.898 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Una quota delle risorse incrementalmente previste è accantonata in vista dei **rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030**, per 883 milioni di euro per l'anno 2028; 1.945 milioni per il 2029 e 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Un'ulteriore quota di queste risorse incrementalmente è destinata inoltre **agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, per 928 milioni di euro per l'anno 2026; 478 milioni per il 2027; 528 milioni a decorrere dall'anno 2028 (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 47*).

Tali incrementi di risorse per la spesa sanitaria dovrebbero assicurare la copertura di specifiche finalità tra le quali rientrano: i trattamenti accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; il rinnovo dei contratti del personale del SSN e degli accordi collettivi con il personale convenzionato; l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post-acuzie; l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale 2025 – 2029; la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e il vincolo di quote definite a favore delle Regioni adempienti ai fini dei questionari LEA sulle liste d'attesa; le indennità per il personale medico e del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso; la distribuzione all'ingrosso di determinati farmaci a favore delle farmacie territoriali; il finanziamento per l'accesso alle cure palliative; l'incremento del trattamento economico a favore dei medici specializzandi; la valorizzazione delle peculiarità della dirigenza medica/veterinaria e non medica, e delle specifiche attività svolte dagli infermieri delle aziende ed enti del SSN; la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli: 18-19-50-51-52-53-56-57-58-59-61-62-63-64).

Misure per la  
sanità

Nel corso dell'esame referente sono state introdotte numerose disposizioni in tema di sanità tra le quali si ricordano in via principale: **l'istituzione** - con una modifica alla [L.n.3/2018](#)- **del ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)**, includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia, ed estendendo ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute (comi 151-156); la previsione e la disciplina della **partecipazione delle associazioni di pazienti iscritte al neo-istituito registro unico delle associazioni della salute (RUAS)** ai processi decisionali pubblici in materia di salute (commi 293-298); l'incremento di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 della spesa per la **Rete nazionale dei registri tumori** di cui alla L. n. 160/2019 (commi 309-310); l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi (commi 314-316); l'introduzione di una disciplina diretta a dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla **progressiva implementazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici**, per la gestione della spesa dei medesimi, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di *Health technology assessment* (HTA), in base a quanto previsto in materia dall'articolo 3-bis del D.L. n. 51/2023 (commi 329-331); in materia di **regime sperimentale degli incarichi libero-professionali** previsto per la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica, la **proroga a tutto il 2026 di tale possibilità ed estesa anche alle strutture sanitarie private o libero professionali** e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12, comma 2, D.L. n. 34/2023 (comma 338); la previsione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, della corresponsione agli

specializzandi di area sanitaria non medica di **una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui**, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione, di cui all'art. 8 L. n. 401/2000 (comma 339); la proroga (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2027 del **regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato dei medici specializzandi**, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa (comma 342); la previsione che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. (commi 354 e 355); la previsione di un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (comma 379); l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di *screening* e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro (commi 392-394).

## Le politiche sociali

Alle **politiche sociali** sono dedicate le disposizioni del disegno di legge di bilancio del titolo III (Misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie) e quelle nel capo II del titolo V (Misure in materia di famiglia). Le prime prevedono le **misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza**.

Più nello specifico viene disposto, a decorrere dall'anno 2025, un **incremento di 50 milioni di euro annui** della dotazione del **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari** alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli; inoltre è stabilito, per il 2025, l'**incremento di 500 milioni di euro** della dotazione del **Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità** destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato **Carta "Dedicata a Te"**, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sui commi 102-104*).

In **tema di famiglia**, al fine di **incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli** viene introdotto un **assegno una tantum, pari a 1.000 euro**, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025; il beneficio - riconosciuto dall'INPS su domanda - è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui – valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare specificate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sui commi 206-208).

Incentivi alla natalità

Nel corso dell'esame referente sono state introdotte alcune misure in tema di politiche sociali tra le quali, in via principale, si ricordano: l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria (comma 105); l'incremento del contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), di 500.000 euro per l'anno 2025 (comma 238); l'istituzione del "Fondo Dote Famiglia" finalizzato al sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Lo stanziamento previsto è di 30 milioni di euro per il 2025 (commi 270-271); l'incremento delle risorse a legislazione vigente destinate al bonus psicologico, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa le risorse a

8,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 (comma 344).

Per quanto riguarda il **disagio abitativo** è stato rifinanziato il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 (commi 117-119).

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Si estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Si prevede poi l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "**Piano casa Italia**", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Si dispone per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030). Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse (commi 401-403).

Piano casa Italia

## Le politiche in materia di lavoro e previdenza

Le disposizioni del capo I e del capo II del titolo V del disegno di legge di bilancio recano misure in materia di lavoro e di previdenza sociale. In materia di lavoro, sono previsti degli interventi volti alla tutela della genitorialità, nonché alla definizione dello sgravio contributivo, già previsto dalla normativa vigente, per i datori di lavoro che assumono in regioni del Mezzogiorno conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea, nonché all'introduzione di un nuovo sgravio per le PMI operanti nelle medesime regioni e per gli artigiani e i commercianti. Si prevede altresì un potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'indennità del congedo parentale e decontribuzioni

Il ddl di bilancio interviene anche in materia di requisiti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro, di incremento delle risorse relative al Sistema duale, nonché di istituzione o rifinanziamento di appositi Fondi.

In particolare, si prevede per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità del congedo parentale all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese). Si prevede altresì, dal 2025, una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi da 217 a 220).

Per quanto riguarda le **regioni del Mezzogiorno**, si dispone in primo luogo che lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono in regioni del Sud (cosiddetta **Decontribuzione SUD**) trovi applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2024) 4512 final (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 404 e 405).

Per le medesime regioni, si introduce un esonero contributivo in favore delle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti), nonché dei datori di lavoro privati non rientranti in tali categorie (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 406-422 e 424).

Per quanto riguarda gli artigiani e i commercianti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle relative gestioni previdenziali e che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, il ddl di bilancio prevede per tali soggetti la facoltà di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 186*).

In materia di **politiche attive** del lavoro e di formazione vengono modificati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'**Assegno di inclusione** e del **Supporto per la formazione e il lavoro**, nonché i relativi importi. In particolare, viene elevato da 6.000 a 6.500 euro annui (da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente) l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare e da 350 a 500 euro mensili l'importo del Supporto formazione e lavoro.

Politiche attive e formazione

Il ddl di bilancio stanziava altresì ulteriori risorse (pari a 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027) per il finanziamento dell'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 198-199*).

Viene inoltre introdotto un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione **NASpl** di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione *si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 171*).

Indennità di disoccupazione

Si segnala infine l'incremento del **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro** di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027 e l'istituzione di un **fondo** al fine dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di **partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa**, con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026 (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 200 e 457*).

Come anticipato, viene aumentato da 250 a 500 il numero di unità di personale che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026 (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 156*).

In **materia previdenziale** il disegno di legge di bilancio reca misure volte, da un lato, ad estendere l'applicazione delle misure di **flessibilità in uscita** e, dall'altro, a **favorire la permanenza in servizio** sia attraverso il riconoscimento di un incentivo in favore dei lavoratori che optano per la prosecuzione dell'attività lavorativa e sia prevedendo che, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o

Incentivi alla permanenza in servizio dei lavoratori

successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Conseguentemente, viene prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di **concordare** con il dipendente il **trattenimento in servizio** oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 165*).

Per quanto concerne la **permanenza in servizio**, si riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 161*).

Per quanto riguarda i requisiti per l'**accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato**, dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, si prevede la possibilità, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.

Pensione di vecchiaia e anticipata contributiva

Per i lavoratori che esercitano tale facoltà ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030 e la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Inoltre, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030 modifica il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 181-185*).

Si estende altresì l'applicazione delle forme di pensionamento anticipato **opzione donna e quota 103** - prevedendo che possano usufruirne anche coloro che maturano i requisiti previsti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025 – e dell'**APE sociale** fino al 31 dicembre 2025 (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 173-174*).

Istituti di pensionamento anticipato

Per quanto concerne l'**importo dei trattamenti pensionistici**, il disegno di legge di bilancio prevede un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo. Tale incremento è in misura pari al 2,2% per il 2025 e all'1,3% per il 2026. La seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 177*).

Importo dei trattamenti pensionistici

Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, il ddl di bilancio riconosce la facoltà di versamento di una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a



loro carico, al fine del corrispondente incremento (da calcolare secondo determinati criteri) del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 169).

Il ddl di bilancio inoltre, limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle **maggiorazioni sociali** previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 178)

## Le politiche a favore delle imprese

Le norme recanti **misure in favore delle imprese** sono collocate nel capo I del titolo VIII del disegno di legge di bilancio, prevedono talune **agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti**. In primo luogo, si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti

Per i periodi d'imposta relativi alle medesime annualità 2025, 2026 e 2027 viene altresì elevato da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa.

Infine, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli 67, 68 commi 5 e 6, 69).

Viene istituito un fondo con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'**attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese**, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si dispone un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2027, del **credito d'imposta** riconosciuto in relazione alle **spese** di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la **quotazione**. È riconosciuto un **contributo in conto capitale per investimenti** ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Crediti d'imposta e altre agevolazioni per le imprese

Si rifinanzia – di **400 milioni** di euro per il 2025, di **100 milioni** di euro per il 2026, e **400 milioni** per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla c.d. "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. E' incrementata anche l'autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul *made in Italy* (articolo 10 L. n. 206/2023) volta a promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la

sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella **filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo**. Il **credito d'imposta** nella Zona Economica Speciale unica (**ZES unica**) è esteso anche con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a **1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sugli articoli da 73 a 77*).

In sede referente è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un **fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA** con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*). Tali risorse vengono **destinate alle piccole e medie imprese** fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

Viene inoltre **prorogato** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine di operatività della **disciplina del Fondo di garanzia PMI**, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023. **Contestualmente**, apporta alla stessa disciplina talune **modifiche**. Tali modifiche - destinate, dunque, ad operare per tutto il 2025 - sono le seguenti:

- la **percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità** viene portata al **50%**, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- **si innalza da 80.000 a 100.000 euro** l'importo massimo di ammissibilità delle **operazioni finanziarie** (cd. "di importo ridotto"), sulle quali opera la **copertura** del Fondo fino all'**80 per cento in caso di riassicurazione**;
- **si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già ammesse per le cd. "*mid cap*" dal D.L. n. 145/2023. Dunque, nel 2025, sono ammesse a beneficiarne sia le piccole e medie imprese che le imprese a media capitalizzazione.

Viene altresì introdotto un **premio aggiuntivo** a decorrere dal 1° gennaio 2025 a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di garanzia per le PMI. Il premio è calcolato sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Vengono istituite tre nuove sezioni all'interno del **fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** (cd. Fondo 394). Due di queste (sezione **Crescita** e sezione **Investimenti Infrastrutture**) hanno una dotazione per il 2025 di 100 milioni di ciascuna. La terza (sezione **Venture Capital e Investimenti Partecipativi**) subentra invece in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso.

Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da **Simest s.p.a.** ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata.

Si dispone inoltre che una quota delle disponibilità del cd. **Fondo 394** – nel limite di **200 milioni di euro** – può essere **utilizzata per concedere finanziamenti agevolati alle**

**imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Vengono disciplinati i **requisiti** che devono possedere le **imprese ai fini dell'accesso alla misura**, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato agevolazioni, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e meridionale.

Le **domande di finanziamento agevolato** presentate **per la misura, nonché** le domande di finanziamento agevolato **a valere sul Fondo 394, che riguardano l'America centrale o meridionale** presentate **fino al 31 dicembre 2026**, possono essere **esentate dalla prestazione della garanzia**.

Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale **proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, **fino al 20 per cento**.

La stessa previsione interviene poi novellando la **disciplina** che riserva una quota parte delle disponibilità del **Fondo 394**, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati **alle imprese** che sono **stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella **estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa**.

Conseguentemente, si prevede, quale requisito per l'accesso al Fondo, **l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa** secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.

Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle **iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026** dalle imprese **a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore)**, o dalle **imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico** secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:

- a) sono **esentate**, a domanda del richiedente, dalla **prestazione della garanzia**;
- b) è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

In sede referente è altresì stata introdotta una previsione che consente al **Comitato di coordinamento per il rilancio** delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle **aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia** di cui all'articolo 24-*bis* del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare **anche in maniera disgiunta** in ragione delle specificità dei **territori di Brindisi e Civitavecchia**.

Si dispone che **le attività di tale Comitato**, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, **possono confluire in un programma di sviluppo territoriale** da definire tramite un apposito **accordo di programma**. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è **nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026** cui spetta un **compenso** annuo pari ad **80 mila euro**, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Nell'ambito del **settore turistico**, il capo II del titolo VIII prevede disposizioni in materia di grandi eventi, investimenti e infrastrutture autorizzando la spesa di **110 milioni di euro** per l'anno 2025 per sostenere lo **sviluppo dell'offerta turistica** sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 79*).

## Misure in materia di infrastrutture e trasporti

Il disegno di legge di bilancio contiene una serie di interventi anche nel **settore delle infrastrutture e dei trasporti**.

Il **comma 730** dispone l'**incremento del Fondo** per il concorso dello Stato al Trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie (**c.d. Fondo TPL**) per **120 milioni di euro per il 2025**, prevedendone una **specificata modalità di ripartizione**: l'incremento sarà **ripartito** proporzionalmente **tra le Regioni** che, in virtù della **sola applicazione del criterio dei costi standard**, presentano **imputazioni potenziali** rispetto alle **percentuali di accesso** al Fondo **superiori alle rispettive percentuali** assegnate **nell'anno 2020**. Inoltre si prevede che **anche per il 2025 al riparto del Fondo si provveda**, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, **secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020**. Infine, viene **differito al 20 giugno 2025 il termine per l'emanazione del decreto del MIT** che dovrà **definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio** e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, che **si applicheranno dal 2026**.

Trasporto pubblico locale

Nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nella Missione 13, programma 2.6 relativo allo **sviluppo e sicurezza della mobilità locale**, vengono **incrementati di 350 milioni € per il 2027 e di 75 milioni di euro per il 2028 gli stanziamenti**.

Il **comma 227** dispone inoltre, a partire dal 2025, un aumento di **1 milione di euro all'anno del fondo TPL** a copertura delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico locale in ragione dell'estensione della gratuità del trasporto pubblico per i cani di assistenza delle persone con disabilità o altre patologie.

Il **comma 248** stanziava **25 milioni di euro per l'anno 2026** in favore delle regioni e delle province autonome di **Trento e Bolzano**, interessate dallo svolgimento delle **Olimpiadi 2026**, al fine di **potenziare il servizio di trasporto pubblico locale**.

Il **comma 526** prevede la possibilità per ciascuna **regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse** loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** anche per l'**acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida** ad emissione di gas di scarico della classe più recente.

Per quanto riguarda il **settore portuale** il **comma 456** autorizza le **Autorità di sistema portuale** ad erogare contributi:

Contributi per il settore portuale

- in favore del soggetto **fornitore di lavoro portuale** e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel **limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025**;
- in favore degli operatori dei **servizi di manovra ferroviaria** che operano al servizio dell'area portuale nel **limite massimo di 1 milione di euro**. Tale facoltà è esercitabile fino al **31 dicembre 2026**. Inoltre, si prevede l'**obbligo per i beneficiari del contributo di destinarne una quota par al 50 per cento** in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria.

Infine, inserisce il **Porto canale di Rio Martino** nell'**Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno** centro-settentrionale.

In materia di **continuità territoriale**, i **comma 737-741** dispongono che per gli **anni 2025, 2026 e 2027** nella **regione Abruzzo** non si applichi l'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco** di passeggeri sugli aeromobili.

Inoltre, (**commi 742 e 743**) si autorizza la spesa di **3 milioni di euro per il 2025** e di **6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per le **compensazioni degli oneri di servizio pubblico** sui servizi aerei di linea **da e per l'aeroporto di Ancona** verso i principali aeroporti nazionali, prevedendo altresì che gli enti territoriali possano concorrere,

Continuità territoriale aerea e diritti di imbarco dei passeggeri

mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi.

I commi da **746 a 748 estendono all'aeroporto di Brindisi** le disposizioni in materia di **continuità territoriale aerea**, con uno **stanziamento di complessivi 5 milioni di euro nel triennio per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea** assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea.

I commi **744 e 745, ridefiniscono le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei**, nonché dispone l'**incremento di 50 centesimi, a decorrere dal 1° aprile 2025, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico**, nell'anno precedente, **superiore a 10 milioni di passeggeri annui**.

Il comma **735** autorizza la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** finalizzata alle esigenze infrastrutturali della **linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle**, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.

Ferrovia  
Palermo-  
Agrigento-Porto  
Empedocle

Per quanto riguarda le **infrastrutture ferroviarie**, i **commi 530, 534 e 536** prevedono una serie di autorizzazioni di spesa in favore di **Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.)**:

Contributi a RFI  
S.p.A

- **1.096 milioni di euro**, ripartiti nel biennio 2025-26, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli **interventi ferroviari previsti dal PNRR** di competenza del MIT. Tali risorse sono inserite nel **contratto di programma, parte investimenti**, tra RFI e il MIT, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate (comma 530);
- **1.158 milioni di euro** per il finanziamento del **contratto di programma, parte investimenti** tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, ripartiti fino al 2036 (comma 534);
- **1.334 milioni di euro** complessivi per il finanziamento del **contratto di programma, parte servizi** tra RFI e il MIT, ripartiti fino al 2036 (comma 536).

Il **comma 535** prevede un'**autorizzazione di spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033** per gli interventi relativi al **collegamento ferroviario Torino-Lione**-sezione internazionale.

Ferrovia Torino-  
Lione

Per quanto riguarda la mobilità dolce, con il **comma 803**, viene ridotto lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per le **ciclovie turistiche**.

Il **comma 867** dispone che l'**Automobile club d'Italia (ACI)** provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ACI

Per quanto riguarda il **settore stradale e autostradale**, il **comma 521** autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la **durata della concessione** relativa è adeguata **al termine massimo di 50 anni**.

Convenzione  
unica MIT-ANAS

Inoltre il **comma 527** prevede l'**incremento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 della dotazione del Fondo per interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione**, ammodernamento e ampliamento di **strutture e infrastrutture pubbliche**, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fondo per  
infrastrutture  
pubbliche

Il **comma 749** incrementa di **1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029** l'importo del contributo assegnato alla regione **Calabria** per la realizzazione di **opere pubbliche**. Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e, con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare.

Opere pubbliche  
Calabria

Per quanto riguarda il **ponte sullo stretto di Messina**, il **comma 528** prevede un **incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse** destinate al Ponte sullo Stretto di Messina, oltre ad autorizzare la spesa complessiva di **500 milioni di euro** (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030) per le **opere connesse alla realizzazione del Ponte**.

Ponte sullo stretto

## Misure in materia di comunicazioni

Il disegno di legge di bilancio contiene anche specifiche misure per la realizzazione delle **infrastrutture digitali** nelle aree bianche e grigie del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento, parziale o totale, del mercato, dove i costi delle infrastrutture non sono economicamente redditizi per gli operatori privati.

In particolare, l'**articolo 1, comma 482** prevede che, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una **infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche**, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere **concessi contributi al soggetto attuatore**, nel **limite massimo di 200 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2027 e 2028, 210 milioni di euro** per il **2029**, laddove la disposizione originaria prevedeva un contributo fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il completamento dei citati interventi, sulla base delle esigenze motivate dai soggetti attuatori. Rimane invariata la previsione che **eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e **restino acquisite**.

Contributi banda ultra larga

I successivi **commi 483 e 484**, alla luce della rimodulazione del *target* del **Piano Italia a 1 Giga**, approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, recano misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto alle convenzioni).

Piano Italia a 1 Giga

In particolare, il **483 autorizza il soggetto attuatore** - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari – ad **aggiornare il numero dei civici da collegare** attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando la riduzione in misura **proporzionale** ai civici oggetto di intervento. L'adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in **proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione**.

Il **comma 484** specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore può **erogare le quote di contributo** previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno **l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune**. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

## Misure per il settore energetico

Per quel che riguarda la **politica energetica**, si segnalano le seguenti misure introdotte in sede referente.

Si prevede che i **concessionari dell'attività di distribuzione elettrica presentino piani straordinari di investimento pluriennale**, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione. Vengono indicati i contenuti minimi che dovranno essere oggetto dei piani straordinari di investimento pluriennale, quali: a) il **miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteorologici estremi**; b) l'aumento della **capacità di integrare la generazione distribuita**, in particolare da fonti rinnovabili; c) un **adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete**; d) l'aumento della **flessibilità del sistema di distribuzione**, e) l'adozione di **sistemi, anche di monitoraggio**, funzionali ad assicurare la **difesa e la protezione delle infrastrutture di rete**.

Concessioni di distribuzione elettrica

L'approvazione dei Piani comporta la **rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata**, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a **vent'anni**. Le eventuali maggiori entrate correnti di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo costituito presso il MEF destinato prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

In sede referente è stata aggiunta anche una previsione che, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, dispone che nel 2025 sia concesso un **contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** (classe B o superiore) prodotti in Europa, **a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente**. Il contributo è pari al **30%** del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Contributo acquisto elettrodomestici

Vengono inoltre estesi incentivi per gli **interventi** di efficienza energetica e di produzione di energia termica **da fonti rinnovabili** per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle **strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero** del Servizio sanitario nazionale.

Efficientamento strutture sanitarie

Vengono quindi introdotte disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili: in particolare si prevede **l'adozione di un decreto interministeriale** finalizzato a raggiungere gli obiettivi del capitolo *REPowerEU* all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione allo **Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)**. Tale decreto stabilirà le regole fondamentali per l'attuazione della misura, definendo, tra l'altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo.

Efficientamento ERP

Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l'ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall'Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l'investimento.

Gli enti coinvolti nell'attuazione sono il Gestore dei servizi energetici (GSE), SACE e la Cassa depositi e prestiti (CDP), i quali stipuleranno una convenzione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il GSE avrà il compito di effettuare i controlli tecnici per verificare i requisiti dei progetti, mentre le valutazioni sul merito creditizio saranno affidate alle banche convenzionate con CDP.

Sono state infine adottate disposizioni per l'autorizzazione di impianti a FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria, disponendo che gli impianti di **produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** rientrino tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il **procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici** relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, si dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.

Impianti a FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

## Misure in ambito agricolo

Le principali misure in ambito agricolo introdotte in sede referente riguardano l'**istituzione**, presso il MASAF, dell'**Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte**. Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. All'organo collegiale è riconosciuto un potere transattivo. Le posizioni debitorie che possono essere oggetto della procedura transattiva, da attivarsi su istanza di parte, sono quelle pendenti e relative al periodo che va dalla **campagna lattiera 1995/1996** alla **campagna lattiera 2008/2009** (comma 553).

Quote latte

In sede referente sono state introdotte anche disposizioni urgenti in materia di **programmi di sviluppo rurale**. Si prevede, in particolare, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse unionali, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la **quota di cofinanziamento nazionale** di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). E' stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e che le risorse che risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027 (commi 559-561).

Programmi di sviluppo rurale

E' disposto, inoltre, il rifinanziamento di **15 milioni di euro**, per l'anno **2025**, del **Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi** al fine di sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali (comma 558). E' altresì prevista la concessione, per l'anno 2025, di un **contributo** a fondo perduto di **10 milioni di euro** in favore delle **imprese zootecniche** che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata "*lingua blu*". E' demandata ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato (commi 554-557).

## Misure per le pubbliche amministrazioni e per il trattamento economico dei membri del Governo e degli organi elettivi

In materia di pubblico impiego, il ddl di bilancio, in particolare, riduce il turn over nelle P.A., stanziando risorse per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici e per i rinnovi contrattuali, reca disposizioni volte all'assunzione di tirocinanti e di lavoratori socialmente utili da parte delle regioni Calabria e Sicilia e alla proroga dei contratti a tempo determinato dei tirocinanti impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché a favorire misure di welfare

Le norme in materia di **turn over** nelle pubbliche amministrazioni sono collocate nel Titolo XIV, Capo II, del ddl di bilancio ove si prevede che tali amministrazioni possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente. **Tale riduzione non si applica alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 822, 823, 829 e 830).**

Le norme in materia di **rinnovo dei contratti** e di **pubblico impiego** di interesse in questa sede sono collocate nel titolo IV del disegno di legge di bilancio. Tali norme prevedono un **incremento dei trattamenti accessori dei dipendenti pubblici** e del personale non dirigente delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**, nonché lo stanziamento di risorse per i **rinnovi contrattuali** per i trienni 2025-2027 e 2028-2030. In particolare, il disegno di legge prevede la possibilità di incrementare le risorse per i **trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. Per i dipendenti statali tale incremento è fissato nel limite di una spesa pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui, a valere su un apposito Fondo, mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il

Rinnovo dei contratti del pubblico impiego



medesimo incremento è a valere sui relativi bilanci. Una somma pari a 55,3 milioni di euro del suddetto Fondo è destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei **trattamenti economici accessori** di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**.

Nello specifico, la somma di **55,3 milioni di euro** è così ripartita:

- **16,67** milioni di euro per le **Forze armate**;
- **12,34** milioni di euro per la **Polizia di Stato**;
- **13,91** milioni di euro per l'**Arma dei carabinieri**;
- **7,82** milioni di euro per la **Guardia di finanza**;
- **4,56 milioni di euro per il Corpo della Polizia penitenziaria**.

Per quanto concerne il rinnovo dei contratti, il disegno di legge di bilancio determina gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva** nazionale. Tali oneri, per il triennio **2025-2027**, sono pari a 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni di euro per il 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e per il triennio **2028-2030**, a 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

In ultimo, al fine di finanziare l'incremento dei **trattamenti accessori del personale docente** si rifinanzia per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 121-123 e 128-131*).

Per la regione Calabria, il ddl di bilancio reca disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della regione di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione **Calabria** e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione, nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi da 132 a 134*).

LSU Calabria e Sicilia

Inoltre, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione **Sicilia**, si autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026 (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 160*).

Per quanto concerne i tirocinanti impiegati presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito con contratti della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali, il ddl di bilancio prevede che tali contratti possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nel 2025, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi da 132 a 134*).

In materia di **welfare**, il ddl di bilancio prevede, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico che determinate risorse possono essere destinate al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti pubblici (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 124-127*).

Welfare

In materia di **trattamento economico goduto da dipendenti pubblici nell'espletamento di incarico o ruolo provvisorio**, si dispone, in primo luogo, che, ove non già disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti in violazione delle norme che prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la

stessa o diversa amministrazione, venga riconosciuto il solo trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147) (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 835).

Vengono introdotti **tetti ai compensi** corrisposti agli organi amministrativi di vertice di amministrazioni pubbliche e a soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, comma 846-849).

Tetto ai compensi di organi di vertice delle p.a.

Infine, si segnala l'introduzione del divieto ai titolari di **cariche di Governo, ai Presidenti di Regioni e delle Province autonome e ai parlamentari della Repubblica**, fatta eccezione per gli eletti all'estero, di accettare, durante il proprio mandato, utilità erogate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici o privati **non aventi sede legale o operativa nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo**. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica **nel caso di compensi non superiori a 100.000 euro annui** – previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi organi di appartenenza secondo le procedure interne. Il compenso percepito in violazione di tale divieto deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere e in caso di mancato versamento, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito. Il divieto si applica anche ai **membri del Parlamento europeo** eletti in Italia – secondo le procedure stabilite dal Parlamento europeo. Si introduce, inoltre, in favore dei **Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari** il diritto al **rimborso delle spese di trasferta** da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A tal fine si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 (si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 850-855).

Divieto di percepire compensi dall'estero

Rimborso spese di trasferta per i membri del Governo

## Misure per l'assistenza ai minori, per le donne vittime di violenza e per l'immigrazione

Il disegno di legge di bilancio stanziava risorse volte a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'**assistenza ai minori** per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si istituisce un Fondo, da ripartire annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile. Lo stanziamento previsto ammonta a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed è destinato al Fondo per l'assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell'interno (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'articolo 110).

Minori

Tra le altre misure del disegno di legge di bilancio si segnala il finanziamento di attività per l'orientamento e la formazione al lavoro dedicate alle **donne vittime di violenza**. Si incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Donne vittime di violenza

In tema di **immigrazione**, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale il disegno di legge rifinanzia, per un importo pari a 200 milioni di euro nel 2025, il **Fondo destinato alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri governativi di accoglienza** (si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, comma 892).

Immigrazione

Sempre in materia di immigrazione, si segnala l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera**, con particolare riferimento al reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei

centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La dotazione iniziale del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui accedono gli enti del Terzo settore (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 888-891*).

In materia di **cittadinanza**, si prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un **contributo amministrativo** in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne (*si rinvia alla scheda del dossier del Servizio studi sull'art. 1, commi 636-641*).

Cittadinanza

## Misure in materia di istruzione, università e ricerca

In materia di **istruzione**, il disegno di legge di bilancio prevede il rifinanziamento, per 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni (comma 123). Tra le principali misure in tale ambito si segnala anche l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 565). Si dispone anche l'estensione, in via strutturale, della **Carta del docente** ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; la dotazione finanziaria della Carta è conseguentemente incrementata di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025, e ne è contestualmente rideterminato l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro (commi da 572 a 574).

Rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e di altri fondi in materia di istruzione e ricerca

In materia di **università e ricerca**, il disegno di legge di bilancio prevede tra le altre misure anche l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il sostegno alle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché alle iniziative di ricerca per le tecnologie e ai percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR**, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (commi da 579 a 582).

Tra le **misure introdotte in sede referente** in materia di **istruzione** si segnalano l'incremento di 50 milioni di euro per il 2025 del contributo in favore delle **scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità (commi 570 e 571), l'istituzione di un **Fondo per il servizio di sostegno psicologico** in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 (commi da 345 a 347), e la destinazione di 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 (posti a carico del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1 dell'articolo 84) all'incremento della **dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno** allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità (comma 567). In tema di **filiera tecnologica professionale**, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad incrementare la dotazione del Fondo per la promozione dei campus, per un importo pari a 15 milioni per il 2026 e a prevedere che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus (comma 566).

In materia di **università e ricerca**, si segnala l'approvazione di un emendamento volto ad attribuire al **CNR** un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla **stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi** (comma 591).

## Misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri

In relazione alle misure per la difesa, la sicurezza nazionale e gli affari esteri, il titolo XI prevede la proroga fino al 2027 dell'**operazione "Strade sicure"**, con un contingente complessivo di 6000 unità, e dell'**operazione "Stazioni sicure"**, disponendo un

Operazione Strade sicure

incremento di 800 unità. Gli oneri correlati agli interventi, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono quantificati in **euro 238.882.384** (art. 1, co 625-629). Il medesimo titolo rfinanzia la partecipazione italiana al **NATO Innovation Fund** per un importo pari a **euro 7.726.500** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (art. 1 comma 631).

Per quanto concerne i **programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti**, viene operato un rfinanziamento del Fondo relativo alle spese di investimento del Ministero della Difesa, che per il 2025 ammonta a circa **1,5 miliardi**. Vengono altresì rfinanziati gli investimenti per lo sviluppo dei programmi tecnologici per la **difesa aerea nazionale** e del **settore aeronautico**, nonché per il **settore marittimo della difesa nazionale** e per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle **unità navali FREMM**, del Ministero delle imprese e made in Italy: 922 milioni nel 2025, 973 milioni nel 2026, 1.090 milioni nel 2027, e ulteriori importi fino al 2039, **per complessivi 12,6 miliardi dal 2025 al 2039**.

Programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti

Si prevede inoltre (art. 1, co 837-840) il **potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto** con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo. Si prevede inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello **stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, ricadenti nel rfinanziamento "**Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale**" è prioritariamente destinata a **contrastare gli effetti negativi dell'inflazione**; fronteggiare l'**eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime**; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il **rispetto dei requisiti operativi** e la **risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura** per la **Marina Militare Italiana**, per i seguenti importi:

Potenziamento del Corpo delle Capitanerie di porto

- o **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2025-2028**;
- o **89 milioni di euro** per l'anno **2029**;
- o **120 milioni di euro** per l'anno **2030**;
- o **50 milioni di euro** per l'anno **2031**;
- o **37 milioni di euro** per l'anno **2032**.

In relazione alle **missioni internazionali**, il **Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali** viene rfinanziato, nello stato di previsione del MEF (Sezione II), per **1,27 miliardi** nel 2025 e 1,57 miliardi a decorrere dal 2026. Durante l'esame in sede referente, il Fondo è stato rfinanziato per l'annualità **2025** per un importo pari a **120 milioni di euro** (art. 1, co 632-633). In merito alla cooperazione allo sviluppo, si segnala che una parte delle risorse provengono da una quota degli stanziamenti del suddetto Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali. Sempre in Sezione II, si registra un rfinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di **sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia**.

Fondo missioni internazionali

Cooperazione allo sviluppo

Si dispone che i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al decreto legislativo n. 7 del 2011 (cfr. art. 7-bis della tabella allegata al d.lgs), siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del MAECI. Tali somme dovranno essere a loro volta assegnate per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione e per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente del DPR n. 18 del 1967 (art. 1 co 636-641).

Talune disposizioni intervengono poi, sulla disciplina relativa ad Accordi conclusi tra l'Italia e la Confederazione svizzera.

Lavoratori frontalieri Italia-Svizzera

In particolare, **nelle more della ratifica** e dell'entrata in vigore del [Protocollo di modifica dell'Accordo](#) tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo

**all'imposizione dei lavoratori frontalieri**, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in **modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza **senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere**.

Con riferimento, poi, alla **legge n. 83** del 2023 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, **si prevede, in particolare, che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono**, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma dell'articolo 10, non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Tra le diverse misure, si introduce, poi, la previsione che il **contributo statale impiegato in parte corrente**, nel limite massimo del 50% dell'importo, è **destinato prioritariamente** alle iniziative volte a **compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza** (art. 1, co 101).

Specifiche disposizioni riguardano, poi, il **personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero**, per quanto riguarda i **rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento** (art. 1, co 159).

Indennità di servizio zone disagiate

Si prevede, inoltre, un **potenziamento della rete diplomatico-consolare**, tramite l'aumento **da 25 unità a 30 unità** del contingente di esperti previsti dal dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (art. 1, co 841).

Potenziamento della rete diplomatico-consolare

Con riferimento, poi, ai soggetti residenti all'estero si prevede, poi, il **riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica**, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero

Si autorizza, inoltre, la spesa di:

- **600.000 euro per l'anno 2025** al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei **Comitati italiani residenti all'estero - COMITES** (art. 1, co 643);
- **6 milioni di euro, per l'anno 2025, per l'organizzazione, in Italia, della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina** (art. 1, co 642);

## Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

Il **comma 644** del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fondo interventi di ricostruzione

I **commi da 649 a 652** recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, si proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma

Sisma 2012

sistemazione e a interventi sostitutivi. Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile. Si estende anche alla **Lombardia la proroga al 31 dicembre 2025** del termine di scadenza dello stato di emergenza prevista per la regione Emilia-Romagna e si prevede, quindi, per la regione Lombardia, l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di **100.000 euro**, dell'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

**I commi 653, 655 e 656**, recano misure specifiche per la **ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 653 e 655). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 656). Sisma 2016

Il **comma 658**, dispone la **proroga** anche per l'anno 2025 delle **agevolazioni** previste in favore dei comuni situati nel **Centro Italia** ricompresi nel cratere sismico **2016/2017**.

Il **comma 659**, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**I commi 660 e 661** dispongono la proroga anche per l'anno 2025 del termine di **sospensione di alcuni pagamenti** nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e del termine di **sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti**, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Il **comma 663** proroga le norme disciplinanti le **esenzioni** in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel **cratere sismico 2016/2017** (con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle **imposte di bollo e di registro, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI**. Si prevede inoltre l'**esenzione**, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del **canone** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**I commi 664 e 665**, prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie**, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

**I commi da 668 a 673** recano disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).

Il **comma 668**, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 669** reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate.

Il **comma 670** proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016.

Il **comma 671** autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse destinate allo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il **comma 672** proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale

Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il **comma 673** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

I **commi 674 a 676** istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, con dotazione pari a **0,5 milioni** annui per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, al fine di consentire taluni **interventi di restauro e consolidamento** del patrimonio culturale danneggiato dalla **sima del 6 aprile 2009**. La disciplina delle modalità attuative è demandata ad un successivo Decreto del Ministro della cultura.

I **commi 677 e 678** autorizzano la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2025** e **7 milioni** per l'anno **2026** per le attività di **progettazione** al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi **sismici** che hanno colpito il territorio della regione **Marche** il 9 novembre **2022** e il territorio della regione **Umbria** il 9 marzo **2023**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.

Sisma 2022  
Marche e 2023  
Umbria

I **commi da 682 a 688** recano una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.

Interventi Ischia  
(sisma 2017,  
alluvione 2022)

I **commi da 689 a 692** contengono una serie di disposizioni relative alla **gestione straordinaria** per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di **Catania** colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Sisma 2018  
Molise e Sicilia

Si prorogano inoltre al 31 dicembre 2025 le gestioni straordinarie per la **ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018**, destinando a tale finalità 2,82 milioni di euro per l'anno 2025, nonché la possibilità, per i comuni in questione, di **assumere (in deroga alla normativa vigente) personale con contratti di lavoro a tempo determinato**. Per la copertura degli oneri connessi a tale prolungamento viene autorizzata, per l'esercizio 2025, la **spesa limite di:**

a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le **assunzioni a tempo determinato consentite**, in deroga alla legislazione ordinaria, **per i comuni della città metropolitana di Catania;**

b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della **struttura di supporto al Commissario** straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di **Catania;**

c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri, per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della **struttura di supporto al Commissario** straordinario per la ricostruzione della provincia di **Campobasso**

Il **comma 693** proroga al **31 dicembre 2025** il **Commissario straordinario** per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'**Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana**

Il **comma 706** è diretto a prevedere che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del **Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche** può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

Crisi idrica

## Le politiche per gli enti territoriali

Con riferimento agli **enti territoriali**, il disegno di legge di bilancio provvede alla **ridefinizione dei rapporti finanziari con le Autonomie locali**, al fine di assicurare il **concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2025-2029**, in conformità con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea. Per le **Autonomie speciali**, le **regioni** e gli **enti locali**, il concorso alla finanza pubblica viene disciplinato in termini di rispetto dell'**equilibrio di bilancio**, ridefinito in senso più restrittivo, e di **contributi aggiuntivi** alla finanza pubblica, stabiliti a **livello di comparto**. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera, gli enti locali

(province e comuni) del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta dispongono di esenzioni da alcuni obblighi.

Il contributo aggiuntivo è richiesto in misura complessivamente pari a **570 milioni nel 2025**, a 1.570 milioni in ciascun anno del triennio 2026-2028 e a 2.500 milioni nel 2029, ripartito tra i comparti nei seguenti importi:

Il contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica

- **regioni a statuto speciale e province autonome:** 150 milioni per il 2025, 440 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 milioni per l'anno 2029, da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie;
- **regioni ordinarie:** 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029;
- **comparto dei comuni:** 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029;
- **comparto delle province e città metropolitane:** 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.

Per le **regioni a statuto speciale e le province autonome**, il contributo è da ripartirsi tra gli enti in base agli accordi bilaterali in materia finanziaria, sottoscritti tra il Governo e le Autonomie, che - oltre a definire il contributo alla finanza pubblica già dovuto a legislazione vigente dalle Autonomie speciali e a disciplinare la restituzione all'erario delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 - stabiliscono la misura del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica dovuto dagli enti in attuazione della nuova *governance* economica europea.

Per le **regioni a statuto ordinario**, il riparto del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è disposto, in prima istanza, in sede di **autocoordinamento** tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, in proporzione agli impegni di spesa corrente, con riferimento a quella non sanitaria, al netto di determinate poste di bilancio, tra cui quelle destinate ai programmi per l'infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi socio-sanitari e sociali.

Agli **enti locali** il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è richiesto in termini di **accantonamenti indisponibili** da iscrivere **nella parte corrente di bilancio**, che gli enti sono tenuti a costituire per ciascuno degli **anni dal 2025 al 2029**, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La nuova disciplina dispone che gli accantonamenti di bilancio, che costituiscono il contributo alla finanza pubblica, dovranno essere utilizzati per **accelerare il ripiano** da parte degli enti in disavanzo mentre dovranno essere utilizzati dagli **enti in avanzo** per effettuare **spese di investimento** negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di parte della spesa corrente in favore di spesa in conto capitale.

Con riferimento alla **spesa in conto capitale**, il disegno di legge di bilancio interviene al contempo disponendo la **riduzione di una serie di programmi di investimento di conto capitale previsti per gli enti locali per gli anni dal 2025 al 2034**, autorizzati a favore degli enti locali da alcune disposizioni vigenti, destinati ad interventi in materia di **infrastrutture, opere pubbliche, rigenerazione urbana e spese per la progettazione**, con tagli complessivi di spesa dell'ordine di 370 milioni nel 2025, 304 milioni nel 2026 e 478 milioni nel 2027.

In particolare: si riduce a decorrere dall'anno 2025, la linea di finanziamento per le **piccole opere** per i comuni sotto i **1.000 abitanti**; si riducono i contributi per investimenti in **rigenerazione urbana**, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, e i contributi per la **spesa di progettazione** a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino



all'annualità 2031; si riduce il Fondo per la **manutenzione delle opere pubbliche** degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e il Fondo per la progettazione degli enti locali per complessivi 89,9 milioni di euro dal 2025 al 2027; si elimina, infine, il Fondo per investimenti a favore dei comuni. Si prevede inoltre una **riduzione** delle risorse stanziare per la progettazione e la realizzazione di un **sistema nazionale di ciclovie turistiche**, per un importo pari a circa **31,9 milioni di euro** nel periodo **2029-2033** (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 710-725 e 784-795*).

Per la **spesa corrente**, a fronte degli effetti restrittivi del nuovo concorso alla finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio provvede al **rifinanziamento** di alcuni Fondi in favore degli enti locali (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sull'articolo 1, commi 730-736, 753-758, 759-772, e 773-779*), tra cui:

- il **Fondo di solidarietà comunale**, aumentando la quota di risorse del Fondo destinate ad esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso dovute all'avanzamento del **percorso perequativo**, per importi crescenti fino ad arrivare a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030;
- il **Fondo** volto a contribuire alle **spese dei comuni per l'assistenza ai minori** per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;
- i **Fondi perequativi** delle funzioni fondamentali delle **province e delle città metropolitane**, per importi pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2030;
- il **fondo nazionale per il trasporto pubblico locale**, per un importo di 120 milioni di euro per il 2025.

E' stato incrementato il **Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori** (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali (*si rinvia alle schede del Servizio studi sull'art. 1, comma 772*).

Fondo per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori

## La politica di revisione della spesa

Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni finanziarie di **revisione della spesa**. Come evidenziato nella **Relazione illustrativa**, dalle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri derivano risparmi di risorse per **5,2 miliardi** nel **2025**, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027.

Le citate misure sono rivolte al settore della **giustizia** (pur non riportando effetti finanziari), alla gestione della spesa delle **Amministrazioni centrali** per ridurre le **assunzioni** consentite in relazione alle cessazioni (*turnover* della PA). Ulteriori disposizioni intervengono con il **rifinanziamento** del **Fondo per le infrastrutture** e l'istituzione di due **fondi destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta**.

In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta **spending review** delle Amministrazioni centrali e l'attuazione della riforma 1.13 del PNRR di cui all'articolo 1 comma 870, l'Allegato IV dettaglia le riduzioni di spesa in termini di risparmi delle Amministrazioni centrali, pari a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027. Si riporta di seguito una tabella, con in nero gli importi della *spending review* come disposti dall'Allegato III al disegno di legge originario, ed in rosso gli importi della *spending review* come modificati nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera.

La spending review dei Ministeri

MINISTERO	2025	2026	dai 2027
Economia e finanze	782.172	743.851	666.978
	<b>782.172</b>	<b>743.851</b>	<b>666.978</b>
Imprese e made in Italy	366.090	375.977	388.583
	<b>396.090</b>	<b>384.777</b>	<b>398.383</b>
	<b>30.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>
Lavoro e politiche sociali	34.579	34.224	34.234
	<b>34.579</b>	<b>34.224</b>	<b>34.234</b>
Giustizia	85.110	107.387	110.272
	<b>85.110</b>	<b>107.387</b>	<b>110.272</b>
Esteri	69.386	70.479	60.681
	<b>69.386</b>	<b>70.479</b>	<b>60.681</b>
Istruzione e merito	41.038	39.447	40.584
	<b>41.038</b>	<b>39.447</b>	<b>40.584</b>
Interno	217.865	178.028	213.097
	<b>217.865</b>	<b>178.028</b>	<b>213.097</b>
Ambiente	125.192	165.242	211.660
	<b>125.192</b>	<b>165.242</b>	<b>211.660</b>
Infrastrutture e trasporti	293.693	294.476	236.593
	<b>293.693</b>	<b>294.476</b>	<b>236.593</b>
Università e ricerca	246.922	238.590	216.275
	<b>246.922</b>	<b>238.590</b>	<b>216.275</b>
Difesa	56.978	55.094	52.725
	<b>56.978</b>	<b>55.094</b>	<b>52.725</b>
Agricoltura	63.106	32.327	29.720
	<b>63.106</b>	<b>32.327</b>	<b>29.720</b>
Cultura	147.630	178.111	204.089
	<b>147.630</b>	<b>178.111</b>	<b>204.089</b>
Salute	41.111	40.758	29.886
	<b>41.111</b>	<b>40.758</b>	<b>29.886</b>
Turismo	69.394	46.435	40.383
	<b>69.394</b>	<b>46.435</b>	<b>40.383</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.640.265</b>	<b>2.600.427</b>	<b>2.535.759</b>
	<b>2.670.265</b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.545.559</b>
	<b>30.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>

Inoltre, sono definiti gli obiettivi di risparmio delle Amministrazioni centrali considerati funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR. Tali **obiettivi sono dettagliati per Ministero** (in termini di indebitamento netto) **nell'Allegato V** e sono pari a 300 milioni per il 2025, 500 milioni per il 2026 e 700 milioni a decorrere dal 2027. Gli obiettivi citati sono **individuati** nell'ambito delle **riduzioni** degli stanziamenti di bilancio già disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110. Tra le norme di **revisione della spesa** vi rientra, infatti, la già menzionata **riduzione del turn-over** nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Sempre in materia di revisione della spesa rileva l'introduzione di **alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche** (*si rinvia alle schede del dossier del Servizio studi sui relativi commi*).

## Misure in materia di grandi eventi

E' presente una serie di interventi normativi anche nel **settore dei grandi eventi, in particolare il Giubileo 2025 e gli eventi sportivi internazionali**.

Si prevede una serie di stanziamenti funzionali alla realizzazione di eventi olimpici e paralimpici invernali. In particolare, **si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026** al fine di garantire la sostenibilità delle **Olimpiadi invernali 2026** sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare. Prevede per le **opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità**, stanziamenti per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche". Inoltre al fine di potenziare il servizio di **trasporto pubblico locale** e di garantire l'**accessibilità** complessiva dei territori interessati dai suddetti eventi sportivi autorizza la spesa di **25 milioni di euro per l'anno 2026**. Infine, a titolo di contributo per la realizzazione dell'evento **Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028**, la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2028** (commi 247-250).

Olimpiadi  
invernali 2026 e  
2028

Si dispone un contributo di **95 milioni per l'anno 2025** per lo svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**. Si prevede, in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025**, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, l'attribuzione di un contributo a favore della città metropolita di Roma Capitale pari a **1 milione di euro per l'anno 2025** volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di **lavoro agile** ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria. **Si autorizza inoltre la spesa di 0,5 milioni di euro per**

Giubileo 2025

**l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026** per l'acquisto di sistemi di **video sorveglianza ambientale** da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di **prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica**, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 (commi 496-500).

## Misure in materia ambientale

In **materia ambientale** si prevedono i seguenti interventi.

Il **comma 725** istituisce un **fondo** con una dotazione di **3 milioni** di euro nell'anno **2025** e **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2026** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere un'**economia e una crescita blu sostenibili**, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla **valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine**.

crescita blu

Il **comma 880** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di **inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS)** con una dotazione finanziaria di **500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

PFAS

## Misure in materia di giustizia

In materia di giustizia, il disegno di legge di bilancio autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a **stabilizzare il personale assunto a tempo determinato**, per assicurare la piena operatività del cd. Ufficio per il processo, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a conferire ulteriori **dieci incarichi dirigenziali di livello non generale**, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego. **Con una disposizione introdotta in sede referente, è stata, inoltre, autorizzata l'assunzione, nell'anno 2025, di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi** alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente.

Personale della giustizia

In sede referente, sono state altresì previste una serie di disposizioni in materia di giustizia tributaria. A tale riguardo, è prevista la possibilità di autorizzare ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024. Si provvede, peraltro, al differimento al 1° gennaio 2029 del **regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari** al compimento dei 70 anni, con conseguente modifica del regime transitorio per le annualità fino al 2029 e abrogazione della previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio. Viene altresì determinato il **compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** per l'anno 2025, non collocati in quiescenza, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025. Infine, vengono assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico.

Giustizia tributaria

Si provvede, inoltre, a prorogare anche per l'anno 2025, in relazione alle richieste di **referendum** presentate entro il 31 dicembre 2024, la misura prevista dall'art. 1 del D.L. 144/2023, che dispone il temporaneo avvalimento di **personale aggiuntivo**, appartenente all'Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione al fine di coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Ufficio centrale per il referendum

Una ulteriore misura riguarda l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, con la finalità di favorire l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza. Tale fondo è stato, peraltro, ulteriormente rifinanziato, in sede referente, di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà, per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza. Si segnala, inoltre, l'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, finalizzata a garantire e implementare la **presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte** per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori,

Violenza sulle donne

nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Si provvede anche ad estendere al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, operanti fuori del territorio nazionale, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Diverse sono, poi, le disposizioni che istituiscono nuovi fondi, quali: il **Fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025; il **Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027; il **Fondo nazionale per la concessione di un contributo per l'esdebitazione degli incapienti**, istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2025. Inoltre, sono introdotte misure di razionalizzazione del **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura**.

Da segnalare sono altresì le disposizioni concernenti la disciplina del **contributo unificato nell'ambito dei procedimenti civili**. A tal proposito, in sede referente, è stato integralmente sostituita l'originaria formulazione della disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio, che introduceva una nuova causa di estinzione del processo civile legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato. A seguito dell'integrale sostituzione della citata disposizione, viene introdotto l'**obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato** in caso di presentazione dell'istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la **ricerca telematica dei beni da pignorare** ai sensi dell'art. 494-*bis*, comma 2, c.p.c. Inoltre, si prevede la **non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili**, in caso di **omesso pagamento** del contributo unificato **pari ad euro 43**, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta, infine, disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della **società Equitalia Giustizia Spa** e abroga la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri.

Contributo unificato

Sempre in materia di contributo unificato, si provvede ad **incrementare la misura dovuta per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana**.

Vengono quindi modificate le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-*ter* dell'allegato 2 al d.lgs. 104/2011) prevedendo il **versamento di una somma**, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i **limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi**.

Ulteriori disposizioni riguardano la **revisione delle spese in materia di giustizia**. In primo luogo, vengono rideterminati i diritti di rilascio e di **copia degli atti e dei documenti processuali** contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. In secondo luogo, si prevede la **non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia**. Infine, vengono modificate la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di **equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo**, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

Spese di giustizia

In materia di **beni confiscati**, si prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

## Misure in materia di editoria

Durante l'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, incrementa di **50 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse aggiuntive sono ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede a distribuire le risorse tra gli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 430 e 431).

Con il medesimo emendamento si è provveduto a **prorogare anche al 2025** il contratto in essere con la società Centro di produzione Spa (proprietaria di **Radio radicale**), stanziando **8 milioni** per il **2025** per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (commi 432 e 433).

## Misure in materia di sport

In materia di **sport**, il disegno di legge di bilancio iniziale stanziava le seguenti risorse: il **fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano** è rifinanziato di **15 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 251); è istituito un nuovo fondo per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle **Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**, con una dotazione di **0,5 milioni di euro** per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 261), ed è incrementata, di **50 milioni di euro** per l'anno **2026** e di **40 milioni** di euro per l'anno **2027**, la dotazione del fondo speciale istituito presso l'**Istituto per il credito sportivo** ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui (comma 266).

Paralimpiadi  
Milano-Cortina  
2026

Tra le **misure in materia di sport** introdotte in **sede referente** si segnalano inoltre:

- la proroga, nel limite complessivo di **10 milioni di euro** fino al 2025, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (comma 246);

- un incremento ulteriore, pari a **2,4 milioni di euro** per il 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, ma per la sola erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono in esclusiva **impianti natatori e piscine** (comma 252);

- l'incremento di **200.000 euro** annui a decorrere dall'anno 2025 del fondo destinato alle attività del progetto Filippide, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport (comma 253);

- il riconoscimento, per una spesa autorizzata di **2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2025, allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. (commi da 254 a 260);

- l'**esonero dalla ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta dei **premi** erogati agli atleti **vincitori di medaglie** nelle gare svolte in occasione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di "**Milano-Cortina 2026**" (comma 262);

- l'autorizzazione alla spesa di **300.000 euro** annui a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento del contributo in favore del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche «*Special Olympics Italia*» (comma 263);

- l'incremento di **1 milione** di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* Torino 2025 (commi 264 e 265);

- l'attribuzione alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a **2 milioni di euro** per l'anno 2025 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale (commi da 267 e 268);

- l'istituzione di un fondo con una dotazione di **100.000 euro** per l'anno 2025 da destinare a favore delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe promosso dalla Lega del ciclismo professionistico (comma 269).

**Senato: Dossier n. 394/3**

**Camera: Progetti di legge n. 370 /3**

**20 dicembre 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio